

TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Pastore, nella procedura ex art.702 bis c.p.c. ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n.913 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: nullità del contratto, ripetizione d'indebito

TRA

P. R. s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Barletta, in via 5-Antonio h..48, presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti

RICORRENTE

Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Bari corso Cavour n.156, presso lo studio del Prof. Avv. (OMISSIS), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti

RESISTENTE

letti gli atti e sciolta la riserva;

OSSERVA:

1. La ricorrente lamenta la nullità della pattuizione concernente gli interessi del contratto di mutuo da lei sottoscritto perché questi sarebbero stati pagati in misura usuraria, sopra la soglia stabilita ex l.108/1996 e decreti ministeriali attuativi.

In particolare, essa afferma che tanto poteva desumersi dal fatto che all'epoca della pattuizione la soglia, per quel tipo di contratto, era fissata nella misura dell'8,05%, mentre la somma dell'interesse corrispettivo fissato al 4,05% e di quello moratorio al 6,75% al momento della pattuizione dava la percentuale del 12,10%, quindi sopra soglia. La banca ha contestato lo strumento processuale adottato e, comunque, ha contestato che potesse individuarsi in quel modo il tasso, praticando la somma fra quello corrispettivo e quello moratorio, peraltro contestando anche che la soglia ex l.108/1996 possa *tout court* applicarsi agli interessi moratori. La banca ha anche eccepito la prescrizione del diritto di ripetizione azionata in virtù dell'invocata nullità.

2. La richiesta di mutamento del rito e ogni questione sollevata dalla difesa della banca circa l'effetto di compressione del diritto di difesa della resistente derivante dalla scelta dello strumento ex art.702 bis c.p.c. (che, peraltro, pare tradursi in una critica al nuovo modello processuale a cognizione piena perché restringe lo spazio per la difesa del resistente su questioni complesse e che saranno decise con provvedimento stabile e assoggettato alle regole del giudicato) devono essere superate.

Difatti, la questione dibattuta tra le parti è una sola ed è in punto di solo diritto, come si vedrà, non richiede alcuna attività istruttoria. Peraltro, neppure risultano esservi profili di complessità tale che debba procedersi nelle forme ordinarie (ammesso che si voglia accedere a tale discusso orientamento interpretativo circa i presupposti del mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.).

3. La domanda della ricorrente, volta all'affermazione della nullità della pattuizione degli interessi, all'applicazione della sanzione ex art. 1815, co.2, c.c. e alla conseguenziale ripetizione dell'indebito, fonda tutta su un'interpretazione errata e illogica del chiaro dettato normativo e dello stesso contratto.

Quest'ultimo, datato 26.11.2002, prevede la pattuizione del tasso debitore variabile pari all'EURIBOR a sei mesi arrotondato di 5 centesimi superiori, maggiorato di uno spread annuo di 1,25 punti percentuali; è



Ex Parte Creditoris



Rivista di Informazione Giuridica

pattuito anche il tasso moratorio individuato in misura pari a 4 punti in più del tasso B.C.E. rilevato semestralmente; la stessa incorrente allega che tali tassi, al momento della pattuizione erano pari a 4,05% e 6,75%.

Orbene, sostenere che il tasso soglia ex L.108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico.

L'art.1815 co.2, c.c., come ormai da tempo novellato ex L.108/1996, determina la sanzione della non decenza degli interessi quando la stessa pattuizione degli interessi (e, detto per inciso, non la concreta applicazione che l'istituto ne faccia) sia non conforme alla soglia anti usura.

Nel caso di specie è evidente che le parti hanno pattuito un tasso diverso e alternativo per due differenti tipologie d'interessi, applicabili in ipotesi distinte e alternative.

In un caso è fissato, in misura sotto soglia, il tasso degli interessi corrispettivi del mutuo, cioè quelli che rappresentano il prezzo dell'operazione mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma, avendo le parti stabilito un mutuo di carattere oneroso.

Nell'altro caso si fissa la misura dell'interesse dovuto ove il rapporto entri nella patologia, cioè ove la parte mutuataria non paghi quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito.

Da questa clausola del contratto non evince che le parti avessero stabilito la misura dell'interesse (moratorio o corrispettivo) come la somma dei due tassi sopra indicati e quindi sopra la soglia legale (nel qual caso, peraltro, la chiara lettura dell'art.1815, co.2, c.c.- determinerebbe al più che non sono dovuti gli interessi moratori e *non tout court* che non siano dovuti anche gli interessi corrispettivi che, in ogni caso, sono pattuiti entro la soglia).

Né una diversa lettura delle clausole di questo genere pare sia stata sostenuta da alcuna pronuncia della Suprema Corte: la sentenza invocata a base di tutto il ricorso (n.350/2013) altro non fa che ribadire un principio interpretativo da tempo affermato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 5286/2000, Cass.n. 5324/2003, cass.n. 1992/2007), cioè che la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori.

D'altro canto, l'orientamento costante della Suprema Corte (pur contestato dalla banca) quanto all'applicabilità della soglia a tutti i tipi d'interesse convenuti tra le parti, formatosi anche prima che lo stesso legislatore chiarisse sul tema (v. d.l. 324/2000, art.1, co.1, e poi L. 24/2001, art.1, oltre alla relazione governativa che accompagnava il testo di legge), si fonda sul fatto che la disposizione non ha inteso distinguere a seconda della funzione degli interessi e, d'altronde, ciò può rispondere anche alla ratio della disciplina ex L.108/1996.

Essa, infatti, è volta semplicemente a stabilire un'oggettiva individuazione della natura usuraria degli interessi e una corrispondente ferma e chiara sanzione per la parte che ne profitti, regolamentando un fenomeno antico, quello del costo del denaro e del suo lievitare in misura eccessiva rispetto alla pattuizione principale sulla dazione del denaro; il legislatore, quindi, prende atto che quelle somme di danaro - proprio perché fissate in misura percentuale collegata alla somma prestata e al tempo della restituzione contribuiscono, a prescindere dalla loro specifica funzione (corrispettiva, compensativa etc.), alla complessiva esposizione del debitore verso il creditore in un rapporto che, per sua stessa natura, è destinato a svolgersi nel tempo. Quindi, esse hanno una notevole incidenza sulla responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. che si apprezza nel tempo (a seconda della condotta del mutuatario, comunque consapevole e a lui imputabile, stante l'indiscussa determinatezza dell'oggetto del contratto); un ruolo, quello degli interessi che, secondo una massima di comune esperienza evidentemente

condivisa dal legislatore, viene spesso sottovalutato dal mutuante nell'iniziale valutazione dell'utilità economica della operazione.

Esigenze di ordine pubblico hanno portato, perciò, a imporre un tetto massimo dell'interesse legato a diversi elementi, come il tipo di contratto cui accede (distinguendo i decreti ministeriali tra le varie funzioni di "prestito"), la somma oggetto del "prestito", la variabile del tempo (al fine di tenere conto delle variabili economiche); un tetto che è connesso anche - per esigenze di equilibrio dell'autonomia privata e d'irretroattività delle norme - al momento stabile della pattuizione.

Al più si discute della ragionevolezza dell'avere stabilito un'unica soglia per ogni tipo d'interessi, anche di quelli che decorrono solo nella fase patologica del rapporto, ma il tema non è certamente oggetto del presente giudizio.

Dunque, la sentenza invocata quale unico fondamento dell'azione intrapresa non pare affermare il criterio di calcolo suggerito dalla ricorrente, bensì riporta il predetto indirizzo sull'applicabilità della soglia agli interessi moratori; solo un'interpretazione assai parziale del passaggio finale in parentesi (di cui alla pag. 10, punto 6) della pronuncia potrebbe, forse, suggerire la tesi esposta dalla ricorrente.

Peraltro, posto che non è possibile capire con esattezza il dato documentale del caso di specie affrontato dalla Suprema Corte e quindi potere soppesare l'esatto principio eventualmente evincibile sul tema proposto in questa sede, ciò che deve richiedersi alla parte nell'attuale sistema processuale è di spiegare gli argomenti di fatto, logici e giuridici della propria pretesa al fine di far valutare la propria domanda; ciò non si realizza con la sola invocazione di una pur autorevole pronuncia e, comunque, nel caso di specie non è fondato lo stringato richiamo fatto quanto sopra esposto.

Né in questa sede si è lamentato che in concreto vi sia stata un'applicazione diversa della clausola, cosa che, di per sé, non porterebbe neanche alla nullità e alla sanzione ex art.1815, co.2, c.c. (stabilita, si ribadisce, per la "convenzione" oltre soglia), ma ad altre conseguenze giuridiche.

Queste argomentazioni valgono anche quanto alle due successive rinegoziazioni del predetto mutuo, i cui dati di tasso non portano a diverse conclusioni.

4. La banca invoca l'applicazione dell'art.96 c.p.c nella sua forma novellata ex L.69/2009.

Il Tribunale non reputa che ve ne siano presupposti oggettivi (danno) e soprattutto soggettivi tali da connotare la condotta processuale in termini di abusività.

5. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.140/2012 in base al valore della domanda, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

A) rigetta la domanda

b) rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.;

b) condanna P. R. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore della Banca s.p.a. delle spese di lite, che liquida in complessivi 10.000,00, oltre iva e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Trani 10.03.2014



Ex Parte Creditoris



Rivista di Informazione Giuridica